

**Decreto del Consiglio federale
che conferisce le attribuzioni di ufficiale
dello stato civile alle legazioni
di Svizzera in Siria, in Giordania e nell'Iraq**

211.112.216

del 28 giugno 1957

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 41 capoverso 3 del Codice civile svizzero¹⁾,
decreta:

Art. 1

Le attribuzioni di ufficiale dello stato civile sono conferite alle legazioni di Svizzera in Siria, in Giordania e nell'Iraq.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 1957.

RU 1957 633

¹⁾ RS 210

